



Studio Rivelli
Consulting S.r.l.

Sinergie tecniche al servizio delle aziende

**OBBLIGO DI
GREEN PASS
NEI LUOGHI DI
LAVORO**

Nota Informativa COVID-19 per Lavoratori:

**Decreto Legge
21 Settembre 2021 n. 127
Integrato con le FAQ emanate dal
Governo**

**Il green pass: obbligo per tutti i
lavoratori sia pubblici che privati**

L'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza

Il D.L. 21/09/2021 n° 127 è stato disposto che dal **15 ottobre 2021** e fino al 31 dicembre, termine di cessazione (?) dello stato d'emergenza, il green pass diventa necessario per l'accesso ai luoghi di lavoro.

La norma recita che per l'accesso ai luoghi di lavoro l'obbligo di possedere il Green Pass e di esibirlo su richiesta è in capo:

«A CHIUNQUE SVOLGE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA»

Tale definizione da la più ampia estensione al concetto di lavoratore (dipendenti, volontari o coloro che operano sulla base di contratti esterni).

L'obbligo di possesso del green pass non si applica a chi è in possesso della certificazione di esenzione dal vaccino redatta secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute 35309 del 04/08/2021.

Il controllo del possesso del green pass verrà eseguito con le modalità che ormai sono ben note (accesso a luoghi pubblici, mezzi di trasporto a lunga percorrenza etc.), ovvero secondo le procedure di cui al D.P.C.M. 17/06/2021.

Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che, anche eludendo il controllo, verranno «sorpresi» all'interno dei luoghi di lavoro sprovvisti di green pass e sarà l'incaricato al controllo a dover trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata. In tale eventualità potranno essere applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL. I lavoratori che invece rappresenteranno all'azienda che sono sprovvisti di green pass risulteranno assenti ingiustificati, con conseguente sospensione della retribuzione, ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.

Dott. Claudio Rivelli

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso delle certificazioni verdi.

Il personale sprovvisto della Certificazione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, non potrà accedere ai luoghi di lavoro e risulterà assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza non saranno dovuti la retribuzione né compensi comunque denominati.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per carenza della predetta certificazione), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

chi lavora sempre in smart working potrà non avere il green pass ma lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo (ovvero non è un diritto del lavoratore chiedere lo smart working in quanto sprovvisto di green pass)

La «**certificazione verde**» o «**green pass**» rimane definita dal D.L. 22/04/2021 n°52 come modificato dal D.L. del 16/09/2021:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo previsto in funzione della tipologia di Vaccino effettuato (1 o 2 dosi) - **VALIDITA' 12 MESI**

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (quando previste più dosi);

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; - **VALIDITA' 6 MESI**
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 - **VALIDITA' 48 ORE ANTIGENICO 72 ORE MOLECOLARE**
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.” - **VALIDITA' 12 MESI (a decorrere dall'avvenuta guarigione)**
- A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo
Le certificazioni cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, il soggetto sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

SANZIONI

Sono previste sanzioni amministrative da € 600,00 ad € 1.500,00 a carico dei lavoratori che, anche eludendo il controllo, verranno sorpresi al lavoro sprovvisti di green pass e sarà il Datore di Lavoro, o l'incaricato al controllo da questi delegato formalmente, a dover trasmettere alla prefettura gli atti relativi alla violazione constatata. Tale violazione comporterà le sanzioni disciplinari previste dal CCNL (!)

ULTERIORI NOTE

La nuova norma prevede per chi effettua i tamponi nelle farmacie o nelle strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale che prevede:

- Tampone gratuito per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 (entro determinati limiti di spesa nazionale)
- Tampone a prezzo calmierato e differenziato per minorenni e maggiorenni